CITTA' DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 199 DEL 13-12-2018

OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BIBBIENA CENTRO ALL'ASSOCIAZIONE ASD COMPAGNIA ARCIERI CACCIATORI DI AREZZO PER LANNO 2019 - CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

Oggi 13-12-2018 alle ore 19:10 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di Via di Poggio 1, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO. Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele	SINDACO	Presente
Nassini Francesca	ASSESSORE	Presente
Caporali Matteo	ASSESSORE	Presente
Paperini Mara	ASSESSORE	Assente
Vagnoli Filippo	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BIBBIENA CENTRO ALL'ASSOCIAZIONE ASD COMPAGNIA ARCIERI CACCIATORI DI AREZZO PER LANNO 2019 - CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questo Comune dispone di numerosi impianti sportivi la cui gestione, per la maggior parte, è affidata in convenzione ad associazioni e società sportive operanti sul territorio comunale;
- tra detti impianti è ricompresa anche la palestra della scuola elementare di Bibbiena centro, adibita ad uso scolastico, che può essere temporaneamente concessa in utilizzo, al di fuori di questo, a società sportive o associazioni senza scopo di lucro che ne facciano specifica richiesta per la realizzazione di determinate attività rivolte alla collettività;
- con propria deliberazione n. 235 del 12/12/2017 è stato concesso, con il parere favorevole dell'Istituto Comprensivo di Bibbiena, l'utilizzo temporaneo della palestra all'associazione ASD Compagnia Arcieri Cacciatori di Arezzo per l'anno 2018, nei giorni di martedì e giovedì, con orario 21.00 23.00, per lo svolgimento di allenamenti e attività ludico sportive inerenti alle attività con tiro con l'arco;

Preso atto che

la suddetta associazione, con nota pervenuta, via e.mail in data 14/11/2018 ha chiesto di poter continuare ad utilizzare detta palestra anche per l'anno 2019, per lo svolgimento delle attività sportive sopra descritte, sempre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00; l'istituto Comprensivo Dovizi in merito alla richiesta sopra indicata, ha richiesto con nota Ns. Prot. N. 22409 del 27.11.2018, il presente atto deliberativo al fine di presentarlo al prossimo Consiglio di Istituto;

Visti:

- la Legge Regionale 27 febbraio 2015 n. 21, riferita alla "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi";
- il vigente Regolamento comunale per l'uso e gestione degli impianti sportivi comunali ed in particolare gli art. 8 e 9 che disciplinano l'affidamento in gestione degli impianti sportivi minori e scolastici;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 2 novembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state stabilite le tariffe e modalità di concessione temporanea della predetta palestra annessa alla scuola elementare di Bibbiena centro;

Verificato che non vi è interferenza con altri utilizzi in atto e con l'attività scolastica e che non sono pervenute segnalazioni di particolare problematicità emerse durante l'utilizzo nell'anno in corso;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere all'associazione richiedente, anche per l'anno 2019, il temporaneo utilizzo della palestra annessa alla scuola elementare di Bibbiena centro, nei giorni di martedì e giovedì, con orario 21.00 – 23.00, precisando che la durata di tale concessione è subordinata all'avvio dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione sismica dell'ala A della scuola primaria di Bibbiena che dovrebbero iniziare nel prossimo anno;

Rilevato che:

- a detta concessione d'uso andrebbero applicate le tariffe stabilite con il citato atto di G.C. n. 223/2006 per cui, in base ai predetti orari di utilizzo, la tariffa mensile di

- compartecipazione alle spese, dovuta dall'associazione concessionaria, sarebbe fissata in € 100,00,
- si ritiene però, come già previsto lo scorso anno in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 235/2017 sopra richiamata, di esonerare dal pagamento la suddetta associazione, considerata la peculiarità dell'attività che l'associazione svolge e promuove a livello di vallata e provinciale e che è interesse del Comune incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico, assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli impianti, attivandosi per garantire l'educazione motoria, favorendo la pratica sportiva per ogni fascia di età;

Dato atto che l'uso dei suddetti locali dovrà essere attuato nel pieno rispetto di quanto segue:

- a. salvaguardia del prioritario uso scolastico;
- b. uso della struttura e degli arredi nel rispetto del principio di "diligenza" sancito dal vigente Codice Civile;
- c. immediata segnalazione e successivo rimborso degli eventuali danni arrecati;
- d. provvedere all'idonea pulizia dei locali assegnati dopo ciascun utilizzo;
- e. assunzione di qualsiasi responsabilità civile ed antinfortunistica per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo;
- f. l'Amministrazione comunale e l'Istituto Statale Comprensivo di Bibbiena sono esonerati da qualsiasi responsabilità in merito;

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico – amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di

DELIBERA

- 1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, la concessione d'uso temporanea della palestra annessa alla scuola elementare di Bibbiena all'associazione ASD Compagnia Arcieri Cacciatori di Arezzo, per l'anno 2019, nei giorni di martedì e giovedì, con orario 21.00 23.00, per lo svolgimento di allenamenti e attività ludico sportive inerenti al tiro con l'arco;
- 2. di inviare la presente deliberazione all'Istituto comprensivo Dovizi per quanto di competenza;
- 3. di precisare che la durata di tale concessione è subordinata all'avvio dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione sismica dell'ala A della scuola primaria di Bibbiena che dovrebbero iniziare nel prossimo anno;
- 4. di dare atto che detta concessione d'uso viene accordata a titolo gratuito in considerazione di quanto segue:
 - > questa Amministrazione comunale incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico in genere, così come contribuisce a promuovere alcune attività sportive meno conosciute e praticate;
 - > la peculiarità ludico sportiva dell'attività che l'associazione svolge e cerca di promuovere a livello di vallata e provinciale;

- > l'associazione richiedente non persegue finalità economiche e applica ai propri tesserati quote associative particolarmente contenute;
- > il contenimento dei costi a carico dell'associazione favorisce l'accesso della cittadinanza agli impianti sportivi comunali ed alla disciplina praticata anche nei mesi invernali nei quali, altrimenti, non potrebbe essere effettuata con continuità;
- 5. di stabilire che l'uso dei suddetti locali dovrà essere attuato nel pieno rispetto di quanto segue:
 - a) salvaguardia del prioritario uso scolastico;
 - b) uso della struttura e degli arredi nel rispetto del principio di "diligenza" sancito dal vigente Codice Civile;
 - c) immediata segnalazione e successivo rimborso degli eventuali danni arrecati;
 - d) provvedere all'idonea pulizia dei locali assegnati dopo ciascun utilizzo;
 - e) assunzione di qualsiasi responsabilità civile ed antinfortunistica per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo;
 - f) l'Amministrazione comunale e l'Istituto Statale Comprensivo di Bibbiena sono esonerati da qualsiasi responsabilità in merito;
- 6. di dare atto che oltre all'esenzione concessa, in conseguenza del presente atto, si rilevano solo modesti costi per energia elettrica e riscaldamento, che troveranno imputazione agli specifici capitoli del bilancio 2019;
- 7. ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si approva l'allegata tabella (All. A) contenente tutti i dati da pubblicare sul link "amministrazione trasparente" del sito internet del Comune;
- 8. ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà provveduto alla pubblicazione sul link "amministrazione trasparente" sia dell'atto di concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
- 9. di comunicare il contenuto della presente deliberazione all'associazione richiedente che dovrà accettare formalmente le condizioni di utilizzo sopra descritte;
- 10 di trasmettere copia della presente all'Istituto scolastico comprensivo statale di Bibbiena, all'associazione richiedente e, per quanto di competenza, al Servizio Manutenzione comunale;
- 11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, stante l'imminente avvio delle concessioni di cui trattasi.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; **Visto** l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

- 1. **Di approvare** la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
- 2. **Successivamente**, stante l'urgenza dovuta alla necessità di dare tempestiva risposta all'associazione richiedente, con separata votazione unanime favorevole resa

palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Daniele Bernardini

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.